

Capitolo 1°
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

a1) Bovini da riproduzione e da latte

Contratto

Art. 48 – Il contratto di compravendita dei bovini da latte e da riproduzione viene concluso verbalmente, di norma con l'intervento del mediatore. Il mediatore prende nota del contratto e delle principali condizioni.

Le contrattazioni si svolgono per capi oppure per gruppi di capi e, talvolta, anche per bergamine complete.

Art. 49 – A contratto concluso il compratore versa un acconto.

Oggetto del contratto

Art. 50 –

- Si chiama vacca la bovina che ha figliato.
- Si chiama primarola (primipara) la bovina che ha figliato per la prima volta.
- Si chiama giovenca o manza coperta la bovina che è in stato di gestazione per la prima volta.
- Si chiama manza o manzetta la bovina che non è ancora stata fecondata.
- Si chiama vitello o vitella il bovino dalla nascita allo svezzamento.
- Si chiama toro il bovino maschio atto al salto.
- Si chiama torello il maschio dallo svezzamento fino a quando è atto al salto.

Art. 51 – E' vacca con latte mercantile quella che, essendo fresca, produce, con mantenimento normale per quantità e qualità non meno di 14 litri di latte nelle ventiquattro ore e, per le zone collinari e montane, non meno di 12.

E' vacca giusta quella che emette dai due quarti anteriori una quantità di latte superiore alla metà di quella emessa dai due quarti posteriori: il latte emesso da un quarto posteriore e da un quarto anteriore deve essere uguale al latte emesso dagli altri quarti anteriori e posteriori (pari in latte).

E' vacca scarsa da un capezzolo quella che non è pari in latte con il capezzolo corrispondente.

E' vacca orba da uno o più capezzoli quella che non emette latte da uno o più capezzoli.

E' vacca scarsa da due capezzoli quella che non è pari contemporaneamente in tutte le copie di quarti e quella in cui i quarti anteriori emettono una quantità di latte pari o inferiore alla metà del quantitativo emesso dai quarti posteriori.

E' vacca pronta quella che è prossima al parto.

E' vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi.

Consegna

Art. 52 – La consegna viene fatta generalmente entro 72 ore dalla stipulazione del contratto. Nel caso di compravendita tra agricoltore e commerciante è solitamente il commerciante che cura la consegna o il ritiro al domicilio dell'agricoltore.

Se il bovino viene contrattato sulla fiera o sul mercato si consegna sul posto al compratore.

Art. 53 – Fino alla consegna, salvo patti diversi, l'animale resta a rischio ed a spese del venditore.

Art. 54 – Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro i termini d'uso o pattuiti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.

D'ordinario l'avviso è fatto verbalmente (di persona oppure per mezzo del mediatore) ovvero per iscritto (telegramma o lettera raccomandata).

Pagamento

Art. 55 – Il pagamento viene eseguito entro otto giorni, o al massimo entro 15 giorni, a decorrere dalla consegna dell'animale, al domicilio del venditore o sul mercato.

Vizi e difetti

Art. 56 – Danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:

- 1) l'essere l'animale impetuoso o focoso;
- 2) malattia del cuore e dell'apparato circolatorio in genere;
- 3) la pazzia e la vertigine;
- 4) il capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
- 5) l'asma di qualsiasi genere;
- 6) la tosse cronica;
- 7) il meteorismo cronico intermittente;
- 8) sindromi da corpi estranei in una delle due cavità;

- 9) emoglobinuria ed ematuria (orinare rosso);
- 10) zoppicatura cronica intermittente.
Per le bovine da latte, oltre ai suddetti, danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:
- 11) l'essere orba da un capezzolo (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 12) rifiutarsi di essere munta (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 13) il prollasso cronico della vagina "madresare" (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 14) il non avere latte mercantile quando la vacca sia fresca (superato il periodo colostrale);
- 15) l'alterazione della mammella senza manifestazioni esterne per cui il latte non sia commestibile.

La garanzia per i vizi di cui ai numeri 1,2,3,9,10,11,12,13 e 15 è di otto giorni dalla consegna; per il vizio di cui al n. 14 è di otto giorni dalla consegna, ovvero, se non è superato il periodo colostrale, di otto giorni dal termine dello stesso; per gli altri è di 40 giorni dalla consegna.

Art. 57 – La zoppina lombarda non è un vizio redibitorio e dà soltanto diritto al compratore di pretendere dal venditore una congrua riduzione di prezzo se la zoppina si manifesta entro 48 ore dalla consegna.

Risoluzione del contratto

Art. 58 – Il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto quando si manifestasse uno dei seguenti vizi:

- 1) difetto del nervetto anche in un solo capezzolo;
- 2) la vacca risulta orba o scarsa in modo grave da un capezzolo;
- 3) la vacca ha nel capezzolo due fori per l'emissione del latte per cui si verifica spandimento nella mungitura;
- 4) una bovina venduta come manza o manzetta risulta gravida e la gravidanza è causa di minor valore;
- 5) la giovenca o la vacca abortisce entro le 48 ore dalla consegna;
- 6) la giovenca o la vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota di vitello.

Per i vizi di cui al n. 2, in caso di difetto non grave, nonché ai numeri 3 e 4, il compratore ha facoltà di chiedere, anziché la risoluzione del contratto, una equa riduzione del prezzo.

Per il vizio di cui al n. 6 e anche nel caso che una vacca o una giovenca oltrepassi di un mese senza partorire il tempo garantito dal venditore per lo sgravio, il compratore ha diritto alle spese sopportate per il mantenimento a partire dalla data garantita per il parto.

Art. 59 – Se entro 3 giorni dalla consegna i bovini vengono colpiti da afta, il compratore ha diritto al risarcimento nel solo caso che sia accertata l'esistenza dell'epidemia nella stalla del venditore quando vennero consegnati gli animali.

Art. 60 – Per i torelli il venditore non dà alcuna garanzia di abilità al salto. I tori si intendono garantiti abili al salto.

Art. 61 – Se una bovina, venduta pronta, partorisce presso il venditore prima della consegna, il vitello è di proprietà del venditore, e restano a carico di lui le spese e i rischi del parto, salvo patto diverso. Il compratore non ha diritto a riduzione di prezzo salvo, in ogni caso, la garanzia di produzione di latte mercantile.

Denuncia dei vizi

Art. 62 – Il compratore deve denunciare al venditore i vizi riscontrati nell'animale non appena si siano manifestati e comunque non oltre i termini stabiliti dagli artt. 56 e 64. Il ritardo oltre tali termini comporta la decadenza dell'azione giudiziaria.

L'azione giudiziaria, in ogni caso, va proposta nei 40 giorni dalla consegna, fatta eccezione per i difetti di cui all'art. 64 per i quali il termine decorre dal parto.

Art. 63 – La denuncia dei vizi al venditore può essere operata verbalmente (direttamente dal compratore o per mezzo del mediatore) ovvero per iscritto (lettera raccomandata o citazione giudiziaria).

Nella denuncia si deve indicare non soltanto il genere del vizio ma anche il giorno in cui venne rilevato.

Art. 64 – Gli eventuali difetti di mungitura, riscontrati in vacche che partoriscono nella stalla del compratore, devono essere denunciati entro 48 ore dal parto.

Verifica dei vizi

Art. 65 – Il venditore, appena ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio o difetto nel più breve tempo possibile e non oltre 3 giorni dalla comunicazione.

L'animale nel frattempo rimane nella stalla del compratore, che deve curarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in cui il venditore tardi più di tre giorni a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di mantenimento e di governo del bestiame.

Art. 66 – In caso di vendita di un gruppo omogeneo di capi, quando non è stato definito il prezzo di ogni singolo capo, si intende che il valore di ognuno è dato dalla media aritmetica del prezzo globale.

Art. 67 – Nella contrattazione di una intera bergamina il venditore non assume nessuna garanzia quando, prima della vendita, come è consuetudine, il compratore abbia esaminato capo per capo, sia in ordine alla posizione del latte, sia in ordine allo stato di salute e di gravidanza.

Art. 68 – Per i vizi apparenti, ossia per i “difetti in vista”, il venditore non assume garanzia alcuna, salvo specifica dichiarazione contraria.

Art. 69 – Con l'espressione “l'animale lo vendo da galantuomo”, oppure “vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo” il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio o difetto anche in vista, da cui sia affetto l'animale.

Art. 70 – Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia; in tal caso questa condizione deve essere espressamente dichiarata. Tale dichiarazione può essere espressa con le formule “vendo a fuoco e fiamma”, “brucia camicia”, “brocca secca”, od altre simili.

Art. 71 – Per le primipare non si dà alcuna garanzia di mungitura.

Art. 72 – Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento da parte del venditore del vizio redibitorio denunciato dal compratore, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

a2) Bovini da macello

Contratto

Art. 73 – Il contratto di norma è verbale.

Formano oggetto di contratto: i buoi, i tori, le vacche, le manze, i manzi, i torelli, i vitelloni e i vitelli maturi.

Le contrattazioni avvengono per capi e, a volte, per gruppi.
Le contrattazioni si svolgono di regola con l'intervento del mediatore.
I contratti possono essere "a peso vivo", "a peso morto" o "a vista".

Art. 74 – Il peso vivo è determinato dalla pesa esistente sul mercato o in fiera, o da quella più vicina.

Il peso morto dei bovini adulti è stabilito in macello ed è dato dal peso dei quattro quarti, con esclusione della pelle, della testa, degli arti inferiori dal ginocchio in giù, degli arti posteriori dal garretto in giù e delle frattaglie.

Il peso morto dei vitelli è dato dal peso dell'animale compresa la pelle, esclusi soltanto l'intestino, lo stomaco e il sangue.

Art. 75 – La pesatura dei bovini adulti e dei vitelli venduti a peso morto deve essere eseguita entro 24 ore dalla macellazione.

Consegna

Art. 76 – Salvo contrarie pattuizioni, il venditore è tenuto a consegnare al compratore l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto, se questo viene concluso in fiera; se invece il contratto viene concluso in stalla, il compratore deve ritirare l'animale entro 3 giorni dalla conclusione del contratto.

La spesa ed i rischi inerenti al ritiro del bestiame comperato sono a completo carico del compratore.

Art. 77 – Trascorsi i termini di consegna, il venditore ha diritto di ritenere risolto il contratto e di disporre dell'animale; ove non si valga di questo diritto, l'animale resta nella stalla del venditore a rischio ed a spese del compratore.

Pagamento

Art. 78 – Salvo contrarie pattuizioni, il pagamento deve essere fatto alla consegna dell'animale.

Mediazioni

Art. 79 – Tariffe:

- buoi: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito;

- vacche da latte: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a due capi, lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi fino a 10 capi e lo 0,40% da ciascuna parte per gruppi superiori a 10 capi;
- vacche da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- vitelli d'allevamento: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- vitelli da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- manzette, vitelloni e torelli: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 6 capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a 6 capi;
- tori da riproduzione: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- tori da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo.

a3) Latte

Art. 80 – Per latte si intende latte intero, che si ricava dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa delle lattifere in buono stato di salute e nutrizione.

Quando si dice semplicemente “latte” si intende latte proveniente dalle vacche. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie alla quale appartiene l'animale da cui proviene (latte di capra”, “latte di pecora”, ecc.).

Art. 81 – Produttore di latte è colui che possiede vacche dalle quali ricava il latte che vende alle industrie di trasformazione o alle centrali per l'impacchettamento di latte alimentare.

Art. 82 – I contratti fra produttori di latte e industriali sono annuali, generalmente riferiti al periodo 1 aprile – 31 marzo.

Si stipulano, di solito, attraverso le associazioni di categoria o con l'intervento di un mediatore.

Vengono indicati nel contratto il numero delle vacche componenti la bergamina ed il quantitativo di latte prodotto giornalmente. E' ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno, salvo il caso di epidemie o di eventi di forza maggiore.

Art. 83 – Il latte viene ritirato alla stalla una volta al giorno, caricando in cisterne le munte della sera e del mattino. Deve essere “puro e genuino” e possedere i requisiti fissati dal DPR 54/97.

Il latte deve essere raffreddato alla stalla ad una temperatura di + 4° circa.

Art. 84 - Non è esclusa la tacita proroga del contratto.

Art. 85 – L’unità di misura è l’ettolitro.